

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1034

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

*Presentata il 26 novembre 1979*

Nuova disciplina dell'orario dei negozi di vendita al dettaglio e degli esercizi pubblici e norme per l'assunzione dei giovani presso le aziende commerciali, turistiche e nei pubblici esercizi

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole riorganizzare l'intera disciplina dei negozi di vendita al dettaglio e degli esercizi pubblici evitando tutti quegli inconvenienti cui ha dato adito la normativa vigente in materia salvaguardando la libertà di lavoro.

Si propone di ripristinare i turni di riposo e la conseguente assunzione di personale al fine di offrire un servizio sociale distributivo più rispondente alle esigenze dei lavoratori dipendenti, dei consumatori e dei turisti, in modo da uniformare il più possibile l'orario di agibilità della rete distributiva italiana, al contesto della Comunità europea.

La proposta di legge si propone anche di alleviare il fenomeno della disoccupazione giovanile indirizzando verso le attività commerciali giovani energie, le quali, dopo aver appreso, grazie ad un adeguato apprendistato, il mestiere, siano in grado di esercitarlo con soddisfazione propria e degli utenti.

Al termine del periodo di apprendistato è prevista la iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività commerciali nei settori nei quali si sono specializzati.

Si calcola che con l'approvazione della presente proposta possano trovare occupazione stabile non meno di 150.000 giovani.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le regioni sono delegate, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. Le regioni determinano tale orario, tenuto conto delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici, sentito il parere dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti.

La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri:

- a) chiusura totale nei giorni festivi;
- b) l'orario complessivo settimanale delle aziende non deve superare le quarantotto ore di apertura; l'orario di apertura pomeridiana può essere posticipato, fermo restando l'orario lavorativo di quaranta ore settimanali per i dipendenti delle aziende medesime;
- c) la chiusura infrasettimanale di mezza giornata è « facoltativa » per i titolari di tutte le aziende senza distinzione tra di esse, ferma restando la giornata settimanale di riposo da concedersi a turno ai lavoratori dipendenti;
- d) è abolito l'obbligo della chiusura infrasettimanale;
- e) in caso di più festività consecutive le regioni hanno facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore della alimentazione, l'apertura antimeridiana, nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

## ART. 2.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative in materia di mercati; fino

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, esse determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e del commercio ambulante non girovago entro i limiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del secondo comma dell'articolo 1. Le regioni possono autorizzare lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi nei comuni ove tradizionalmente si svolgono attività di commercio ambulante non girovago.

Le condizioni di cui al precedente comma sono accertate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In tali casi può essere autorizzata anche l'apertura facoltativa dei negozi e degli esercizi di vendita.

All'infuori di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e di quanto disposto dal successivo articolo 3, nei giorni festivi è vietata ogni attività di commercio stabile ed ambulante.

## ART. 3.

Per l'incremento dell'economia turistica e particolarmente nei periodi di maggiore afflusso turistico, determinati per ogni località sentito l'ente provinciale per il turismo, le regioni, sentite le organizzazioni e gli enti di cui al primo comma dell'articolo 1, possono fissare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi sia nei giorni festivi infrasettimanali sia in quelli domenicali indipendentemente dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1.

## ART. 4.

Nel periodo delle festività natalizie e di altre festività tipicamente locali possono essere sospese, secondo le tradizioni locali, le chiusure domenicali e festive.

## ART. 5.

Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio e gli enti che svolgo-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

no un'attività di vendita al dettaglio devono rispettare l'orario determinato dalla regione inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.

## ART. 6.

Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge, le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interni a campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, le rivendite dei giornali e gli impianti autostradali di distribuzione del carburante.

Le rosticcerie e le pasticcerie, anche se non munite di licenza di pubblica sicurezza, possono essere escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

In deroga a quanto disposto dalla lettera a) del secondo comma del precedente articolo 1, la vendita dei fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane dei giorni festivi.

## ART. 7.

Hanno facoltà di chiudere per riposo infrasettimanale le aziende commerciali e gli esercizi con autorizzazioni di pubblica sicurezza che ne facciano espressa richiesta alle autorità competenti le quali, udito il parere delle commissioni preposte, fisseranno i turni di chiusura.

I dipendenti delle aziende di cui trattasi dovranno essere comunque retribuiti per tutto l'arco di lavoro settimanale.

## ART. 8.

Gli orari di apertura e chiusura, i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

commercio e dell'artigianato, sentite le regioni e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate.

Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione del carburante.

## ART. 9.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei decreti regionali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. In caso di recidiva sarà disposta la chiusura fino a un massimo di 15 giorni.

## ART. 10.

In conformità al presente dispositivo legislativo le leggi 16 giugno 1932, n. 973, 1° giugno 1971, n. 425, 28 luglio 1971, n. 558, sono abrogate.

## ART. 11.

Sono fatte salve le competenze in materia di commercio attribuite alle regioni a statuto speciale dai rispettivi statuti.

## ART. 12.

I giovani assunti al lavoro dalle aziende commerciali, turistiche e pubblici esercizi o da qualsivoglia ente comunque inquadrato nelle aziende esercenti attività commerciali di ogni ordine e come tali iscritte all'apposito registro camerale, devono svolgere un periodo di apprendistato non inferiore a ventiquattro mesi.

## ART. 13.

Per i nuovi assunti al lavoro, sentito il parere delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere

nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti, lo stipendio base non può essere inferiore comunque a lire 120.000 mensili con aggiunta la contingenza prevista per la categoria.

ART. 14.

Al termine del periodo di apprendistato quando avviene il conseguimento del passaggio di categoria, deve essere regolarizzata la qualifica del lavoratore come previsto dal contratto collettivo nazionale vigente.

ART. 15.

Per quanto dettato all'articolo 3, i giovani che lo desiderino, possono ottenere la iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività commerciali nel settore merceologico nel quale hanno esercitato la pratica di apprendistato.

ART. 16.

Coloro che sono in possesso di un diploma di specializzazione professionale rilasciato da scuola o istituto riconosciuto sono esentati dal periodo di apprendistato, sempreché intendano svolgere la loro attività in un settore merceologico che abbia attinenza col diploma in loro possesso. Per costoro il periodo di apprendistato è ridotto del 50 per cento se intendono svolgere la loro attività in settori merceologici non attinenti al diploma in loro possesso.